

CCXXVII.

TORNATA DEL 21 MARZO 1912

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Commemorazione del senatore Sani: parlano il Presidente (pag. 7545), i senatori Polacco (pag. 7546), Pedotti (pag. 7546), Camerini (pag. 7546), Fili Astolfone (pag. 7546), e il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 7546) — Nomina di Commissione (pag. 7547) — Congedo (pag. 7547) Presentazione di relazioni (pag. 7547, 7558, 7561) e di disegni di legge (pag. 7548) — Sequito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Su gli articoli 6 e 7 parlano il senatore Frola (pag. 7547) ed il ministro Guardasigilli (pag. 7548) — Su proposta del senatore Vacca, relatore (pag. 7548) la discussione degli articoli 6 e 7 è sospesa — L'art. 10 è soppresso — Sull'art. 11 parlano i senatori Del Giudice (pag. 7550, 7559), Scialoja (pag. 7551, 7555, 7559), Placido (pag. 7553, 7562), Majnoni d'Intignano (pag. 7556), De Blasio (pag. 7561, 7563, 7564), Mortara (pag. 7564), Vacca, relatore (pag. 7549, 7552, 7559, 7563) ed il ministro (pag. 7552, 7556, 7560, 7563, 7564) — L'art. 11 è approvato nel testo concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale — Gli articoli 12 e 13 sono soppressi — La discussione sull'art. 14 è rinviata — L'art. 15 è soppresso — Parlano sull'art. 16 i senatori D'Andrea (pag. 7566), De Blasio (pag. 7566), Vacca, relatore (pag. 7566) e il ministro (pag. 7567) — L'articolo, emendato, è approvato — Si approva l'art. 16 bis emendato — Rinviati il sequito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Commemorazione del senatore Sani.

PRESIDENTE. Devo dare al Senato una triste notizia. Questa notte, alle ore tre e tre quarti, nella propria abitazione in via Umbria, num. 7, spirava il senatore generale commissario Giacomo Sani.

Giacomo Sani nacque a Massa Superiore, in quel di Rovigo, il 18 maggio 1833. Laureatosi in legge esercitò la professione di avvocato per due anni.

Fece le campagne del 1849, 1859, 1860, 1861, 1866, 1870. Appartenne alla segreteria del Dittatore Garibaldi nel 1860 a Napoli. Fu eletto per la prima volta deputato nel collegio di Rovigo nella XIII legislatura e vi rimase, in questo collegio ed in quello di Badia Polesine, per sei legislature fino alla XIX. Al Parlamento nazionale egli spiegò una larga e profonda attività. Appartenne a Giunte e a Commissioni diverse; fu, per dodici anni, presidente del Consiglio delle strade ferrate, presidente della Commissione delle imposte dirette. Fu relatore dei bilanci della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e

telegrafi. Appartenne al Ministero della guerra dal 1876 al 1889 in qualità di direttore generale dei servizi amministrativi, ove raggiunse il più alto grado, quello di maggior generale nel corpo del commissariato. Fu al Ministero dei lavori pubblici sottosegretario di Stato negli anni 1892-94. Fu prefetto di Firenze nel 1897-98 e per qualche anno fu nominato membro della suprema Corte disciplinare per la Magistratura.

In tutti questi, così diversi, campi Giacomo Sani spiegò il tesoro della sua grande attività e competenza. Si occupò con frutto di ferrovie e di bonifiche.

Nel 1901 fu nominato senatore. Entrò facilmente nella Commissione di finanze, e fu autorevole relatore del bilancio delle poste e telegrafi.

Negli ultimi anni egli si ritirò dagli affari pubblici. Le sue forze si affievolirono sensibilmente, e ciò che purtroppo si presentava, purtroppo si è verificato: egli spirò lasciando dietro di sé profondo cordoglio e lunga messe di affetti.

La patria ha perduto in Giacomo Sani un ardente patriota, l'Amministrazione un distinto ed esperto funzionario, il Senato un onesto ed amato collega. Pace sia alla sua salma!

Propongo che il Senato invii alla desolata famiglia l'espressione del suo cordoglio. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli colleghi. Quando dal nostro arringo scompaiono figure di cittadini e di prodi come Giacomo Sani, non è una città o una regione che piange, piange il Paese tutto. Non parrà tuttavia fuor di luogo che alla commemorazione fattane dal nostro illustre Presidente con tanto calore di sentimento che rispecchia l'universale cordoglio, io mi associ particolarmente in nome della Venezia che si gloria di averlo avuto fra i migliori suoi figli. E più particolarmente ancora mi sia permesso di recare qui il lutto dell'Università che è sentinella avanzata di civiltà latina verso il confine orientale, l'Università di Padova, nella quale egli, tra l'una e l'altra vigilia d'armi, nel 1857 cingeva il dottorale alloro.

Nomi come quello del Sani stanno scritti a

caratteri d'oro nei fasti dell'Ateneo padovano, che scienza e patria mai non disgiunse nell'educare tanto fiore di gioventù che ivi accorre. E l'esempio fruttifica; sì che alla corona che il Senato depone sul feretro lacrimato di Giacomo Sani, io domando di poter intrecciare i fiori che dalla Libia gli mandano tanti discepoli nostri là combattenti da eroi, come da eroe si battè egli un giorno, per l'indipendenza e per la gloria d'Italia. (*Approvazioni*).

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Compagno d'armi di Giacomo Sani fin dalla campagna del 1860, chiedo di potere esprimere per la scomparsa di lui una parola di sincero cordoglio, anche a nome dell'esercito al quale appartenne per molti anni e vi rese importanti servizi, specialmente nel non facile compito di capo degli uffici amministrativi nel Ministero della guerra. (*Approvazioni*).

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Il compianto Giacomo Sani era della stessa mia provincia, ed io, in nome di essa, mi associo alla commemorazione fatta dall'onorevole Presidente e dagli altri senatori, che hanno rammentato le virtù dell'illustre estinto. (*Benissimo*).

FILÌ-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILÌ-ASTOLFONE. Aveva ragione l'on. senatore Polacco quando rilevava che la scomparsa di certe figure non toccano l'una o l'altra regione, ma sono come un patrimonio nazionale comune a tutto il Paese. Così gli atti di eroismo dell'onor. Sani furono sperimentati in Sicilia, e sarebbe oggi ingratitudine, se io, siciliano, non ricordassi i fatti, che lo resero benemerito della Sicilia, e caro all'Italia tutta. (*Bene*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Con la morte di Giacomo Sani scompare una nobile figura. L'onor. Presidente e i senatori che si sono associati a lui, lo hanno ricordato con parola commossa, evocando i servizi che egli rese alla patria.

Milite valoroso di Garibaldi, ufficiale superiore nell'esercito nazionale, amministratore

colato, uomo politico devoto alla causa della libertà, egli fu sempre eguale a se stesso.

Deputato per molte legislature, egli conquistò nell'altro ramo del Parlamento, come poi nel Senato, la stima di tutti pel suo carattere e per le sue virtù, come uomo e come cittadino.

Io mi associo al vivo cordoglio del Senato e alle nobili parole pronunziate in quest' Aula, che sono espressioni del sentimento del Paese.

Alla memoria di Giacomo Sani, che al sentimento del dovere consacrò tutta la sua vita, vada anche a nome del Governo, una parola di vivo rimpianto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che i funerali del compianto collega avranno luogo sabato alle ore 10.

Ora sorteggerò una deputazione composta di sette senatori che con la Presidenza rappresenterà il Senato ai funerali.

Vengono estratti i nomi dei signori senatori: Luciani, Baccelli, Caravaggio, Di Terranova, Gualterio, Mortara e Lanciani.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Sismondo ha mandato alla Presidenza questo telegramma:

« Mi onoro chiedere proroga, congedo e dispensa Ufficio centrale per modificazione legge avanzamento ».

Egli domanda quindi due cose; primieramente una proroga di congedo per ragioni di salute, e in secondo luogo di essere dispensato dal far parte dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame del disegno di legge « Modificazione alla legge sull'avanzamento dell'esercito ».

Credo che questa seconda domanda non sia il caso di accoglierla, ma, in quanto alla prima, propongo che gli sia concesso un nuovo congedo di quindici giorni.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato.

Presentazione di una relazione.

FILÌ-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILÌ-ASTOLFONE. Mi onoro di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini as-

segnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari e perpetue ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Filì-Astolfone della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione sul disegno di legge:
« Modificazioni all' Ordinamento giudiziario »
(N. 583-A).

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

-FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Poichè il nostro Ufficio centrale deve ancora riferire specialmente sugli articoli 6 e 7, che contemplano la materia delle preture, io mi permetto d'invocare l'attenzione benevola così dell'Ufficio centrale come dell'onor. ministro, su di una questione abbastanza importante che da molti anni si agita, e che anche oggidì, in occasione della discussione del presente disegno di legge, venne sollevata da competenti corpi. Voglio alludere alla questione della unificazione delle preture nelle grandi città, unificazione che, secondo me, e secondo le persone che si sono rivolte al Senato, tra le quali diversi comuni e rappresentanti del ceto forense, porterebbe molti vantaggi economici e giuridici.

Non starò ad illustrare maggiormente quanto l'onor. ministro, per tutto quello che venne presentato al suo Ministero, conosce, ma riassumerò i benefizi che, a mio avviso, apporterebbe tale unificazione, la quale in questo disegno di legge potrebbe trovar posto.

In ogni caso vedrà l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro guardasigilli che si tratta di una questione importante, ripeto, per i suoi effetti economici e giuridici, e che vuol essere se non risolta subito, contemplata in un prossimo provvedimento.

L'unificazione dei mandamenti delle grandi città, ristretta ai suoi uffici giudiziari, porta immancabilmente i seguenti immediati vantaggi:

Vantaggio giuridico, eliminazione di un gran numero di controversie per incompetenze territoriali; vantaggi tecnici, cessazione dell'ano-

malia nascente dal fatto che gli abitanti di una stessa città dipendono da diverse autorità giudiziarie, per il solo fatto di aver l'alloggio piuttosto da una parte che dall'altra della medesima via; altro vantaggio giuridico il pareggiamento della giurisprudenza, specialmente relativamente alla procedura; si avrà inoltre la soppressione delle incertezze presenti, relative alle competenze degli ufficiali giudiziari; e un altro rilevante vantaggio si ha nella soppressione di preture, con sensibile risparmio di stipendio, di locali e simili, cosicchè invece di molti pretori nella stessa città, vi sarà un solo pretore il quale potrà suddividere, fra i vari vice-pretori, i lavori della medesima pretura.

Sottopongo queste mie osservazioni all'onorevole Ufficio centrale e al ministro, perchè ne facciano oggetto di studio, dovendosi ancora riferire sugli articoli 6 e 7 del disegno di legge.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale riconosce tutta l'importanza della questione sollevata dal senatore Frola.

L'unificazione delle preture nelle grandi città recherebbe notevoli vantaggi, che sono già stati messi in evidenza dall'onorevole proponente. Ma l'Ufficio centrale ritiene pure che la questione è ardua, e merita ponderato studio. E perciò si limita a raccomandarla all'attenzione del ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le considerazioni svolte dal senatore Frola sono certamente importantissime. La questione però merita studio, ed io sarò ben lieto di compierlo, per presentare, occorrendo, le proposte che potranno essere riconosciute opportune. Terrò intanto come raccomandazione i voti espressi dall'onorevole senatore Frola, associandomi alle dichiarazioni dell'onorevole relatore.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte, e dell'aver riconosciuto che l'argomento da me prospettato non solo merita studio, ma deve essere risolto. A me sembrava che tale risoluzione si

potesse prendere attualmente, poichè si tratta di stabilire il numero delle preture, e di dividerle in classi; di determinare, in sostanza, la loro importanza, e che potesse prendersi questa risoluzione dal momento che vi sono state ripetute istanze per la unificazione delle preture, per la giurisdizione civile, come sono unificate per la giurisdizione penale nelle grandi città, in occasione di questo disegno di legge. Però debbo ora, di fronte alle dichiarazioni dell'Ufficio centrale e del ministro, limitarmi a fare voti che la risoluzione di questa questione trovi pronta risoluzione e sede nel disegno di legge che l'onorevole ministro ha in animo di presentare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di voler riferire al Senato a che punto siano gli accordi che l'Ufficio centrale doveva prendere insieme col ministro, relativamente agli articoli 6 e 7.

VACCA, *relatore*. Posso assicurare il Senato che gli accordi fra l'Ufficio centrale e il ministro non sono stati ancora concretati; ma trovansi a buon punto.

Prego perciò di rinviare la discussione degli articoli 6 e 7 alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Allora possiamo continuare nella discussione degli altri articoli.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione di finanze.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il Senato di volerlo trasmettere alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che, per ragioni di competenza, sarà inviato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Essendo stato soppresso l'art. 10, do lettura dell'art. 11:

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, presidente di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti:

La seconda Sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grado. Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda, e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

Il Consiglio superiore, nel procedere allo scrutinio, deve tenere presenti a preferenza i lavori giudiziari, che saranno designati secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato.

Sono applicabili le disposizioni dei capoversi dell'art. 8.

I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati *promovibili a scelta*, e non oltre il quarto dei posti assegnati ai giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano riportata eguale classificazione.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. In seguito agli accordi intervenuti fra l'Ufficio centrale e il ministro

è stato formulato un nuovo testo dell'art. 11, che suona così:

« Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, presidente di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti:

« La seconda Sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grado.

« Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima classe che ne facciano domanda, e che nella promozione alla classe suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

« I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in tre categorie: promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale.

« La dichiarazione di merito eccezionale deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.

« Contro la deliberazione della Sezione il magistrato può ricorrere alle Sezioni unite.

« Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

« È applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 8.

« Le promozioni saranno fatte di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili.

« I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati promovibili a scelta e non oltre il terzo dei posti assegnati ai giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano riportata eguale classificazione ».

Dal confronto dei due testi risulta che sono stati introdotti tre emendamenti.

La classificazione di merito eccezionale, che, per la disposizione dell'art. 15, era limitata alla promozione al grado di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati viene estesa anche alla promozione al grado di consigliere di Corte d'appello e ai gradi corrispondenti.

Per fare più larga parte al merito, ai promovibili a scelta sono assegnati, invece di due terzi, quattro quinti dei posti.

E, infine, per migliorare la carriera dei pre-

tori, secondo il voto espresso dai senatori De Blasio e Parpaglia, si è disposto che essi concorrano coi giudici alla magistratura della Corte d'appello non già nella proporzione di non oltre il quarto, ma in quella di non oltre il terzo dei posti.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova redazione dell'art. 11, concordata tra il ministro e la maggioranza dell' Ufficio centrale.

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere e di sostituto procuratore generale di Corte di appello; di presidente del tribunale e procuratore del Re sono fatte con le norme seguenti:

La seconda Sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re secondo il turno di anzianità dopo otto anni di grado. Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima classe che ne facciano domanda, e che nella promozione alla classe suddetta abbiano riportato la classificazione di promovibile a scelta.

I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in tre categorie: promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale. La dichiarazione di merito eccezionale deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.

Contro le deliberazioni della Sezione il magistrato può ricorrere alle Sezioni riunite.

Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

È applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 8.

Le promozioni saranno fatte di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili. I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati promovibili a scelta e non oltre il terzo dei posti assegnati ai giudici o sostituti procuratori del Re che abbiano riportato eguale classificazione.

A quest'articolo l'onor. senatore Del Giudice ha proposto un emendamento al terzo e quarto comma.

L'emendamento consisterebbe nel sostituire il terzo comma con quest'altro:

« I magistrati ritenuti promovibili, sono classificati in due categorie: promovibili e promovibili a scelta ».

Ed il quarto comma sarebbe emendato così:

« Le promozioni saranno fatte di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di tre quarti dei posti promovibili a scelta e di un quarto ai promovibili ».

Il resto come nel progetto ministeriale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Del Giudice per lo svolgimento del suo emendamento.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. Ecco un altro punto di divergenza fra me e l'Ufficio centrale. Io non ho potuto acconsentire all'articolo concordato tra il ministro e la maggioranza dell'Ufficio centrale, perchè, in verità, sono convinto che questa terza gradazione di merito possa esser fonte d'arbitrii e di giudizi non conformi alle vere esigenze della funzione giudiziaria.

Osservo innanzi tutto come sia una specialità dell'ordinamento giudiziario questa elevazione alla terza potenza qual'è il merito eccezionale, di fronte agli altri due gradi, mentre nelle altre leggi riguardanti funzioni civili si ammette soltanto il merito ordinario e il merito segnalato. Ed infatti questa doppia gradazione è logica, e risponde nel primo caso al semplice promovibile, nel secondo al promovibile a scelta. Si potrebbe certo in astratto aggiungere ancora un terzo grado superiore al secondo, ma nell'applicazione concreta esso intopperebbe in gravi difficoltà, per la infiltrazione possibile di elementi di cultura generale, i quali non devono influire direttamente sulla funzione giudiziaria.

Spiegherò il mio concetto con un esempio, esempio ipotetico, ma che serve a lumeggiare il punto di vista da cui muovo. Si supponga per caso che contemporaneo a Nicola Niccolini fosse stato Giovan Battista Vico, e che anche egli fosse nella Magistratura di pari grado al primo, e ambidue aspiranti alla Corte suprema di giustizia. La Commissione chiamata a scrutinare il loro merito, probabilmente avrebbe collocato nella categoria del merito eccezionale il Vico anzichè il Niccolini, e lo avrebbe fatto per le qualità dell'ingegno geniale, per la cultura filosofica, storica e filologica; qualità e requisiti eccellenti senza dubbio, ma che non assicurano in modo irrefragabile che il primo

sarebbe stato perciò più altamente meritevole del secondo per la funzione di giudice. Ecco il pericolo che intravedo nella proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale.

Adunque, non l'accetto per due ragioni. L'una, che il merito eccezionale non si può effettivamente distinguere dal merito segnalato o considerevole con contorni così nitidi e precisi da farne un terzo grado. L'altra, che la introduzione di questa terza gradazione di merito eccita, a mio avviso, una certa ambizione o aspettativa non sempre giustificata, e genera una perturbazione nell'ordine giudiziario che toglie quella serena pacatezza, la quale deve dominare in tutti i gradi della Magistratura, ma principalmente nei gradi superiori.

Ciò posto, vorrei da ultimo, come propongo coll'emendamento all'ultimo comma, la preferenza dei promovibili a scelta rispetto ai semplici promovibili, preferenza determinata nella proporzione di tre quarti a un quarto, anziché di quattro quinti a un quinto.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola non per tornare a ripetere qui ciò che ho già detto altre volte circa il sistema delle promozioni, che è introdotto da questo progetto di legge e che a me non garba molto. Vorrei domandare invece all'onor. ministro e all'Ufficio centrale, se non ritengano possibile d'introdurre in questo articolo una clausola, per la quale si dia pubblicità ai giudizi pronunciati dal Consiglio superiore.

Io vorrei che la relazione motivata del Consiglio superiore circa il merito dei singoli candidati e circa le ragioni della loro classificazione fosse resa pubblica, come si fa per tutte le nomine relative alla pubblica istruzione. Anche qui abbiamo la scelta del personale secondo il valore individuale, ed il controllo massimo della scelta è quello della pubblicità.

Gran parte delle diffidenze, delle quali alcune possono essere giuste e molte sono anche ingiuste, che il pubblico italiano ha per il sistema delle promozioni nella Magistratura, deriva dalla assoluta segretezza e incontrollabilità di queste. È un procedimento che si svolge tutto nella Camera di consiglio con votazioni, che non si traducono in giudizi completamente motivati, sicché il ministro è tenuto a seguire

graduatorie, di cui egli stesso non ha modo di valutare sufficientemente le ragioni. Io credo che non ci sia nulla da temere dalla pubblicità in questa materia. Chiunque pronunzia un giudizio, e soprattutto un giudizio così delicato come quello sul valore dei giudici, deve assumersene piena responsabilità dinanzi al pubblico, che è da ultimo quello maggiormente interessato alla retta amministrazione della giustizia.

Io vorrei sentire le dichiarazioni del Governo e dell'Ufficio centrale su questo punto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come il Senato ha udito, il nuovo testo dell'art. 11 è stato concordato colla maggioranza dell'Ufficio centrale. Del dissenso della minoranza ha dato ragione l'on. senatore Del Giudice col suo emendamento.

Questo emendamento non può essere accolto. Il sistema preferito dall'on. Del Giudice, limiterebbe la classificazione dei magistrati nelle due sole categorie di promovibili e promovibili a scelta; criterio questo seguito altra volta e che non ha certo contribuito ad utili risultati per l'Amministrazione della giustizia e per la carriera dei magistrati.

È tendenza dei corpi collettivi, specie quando si tratta, non della valutazione del merito comparativo fra vari concorrenti, ma dell'esame in genere delle attitudini e della capacità, di seguire un sistema meno rigoroso, adottando norme più larghe nelle classifiche. Ciò dimostra la esperienza; ed è una tendenza evidentemente pericolosa, perché, estendendo oltre misura la qualifica più *favorevole*, non è sicuro il giudizio sul vero merito e si pareggia la condizione dei migliori a quella di coloro che rispondono ad una media quasi comune di capacità.

Io non dubito che il Consiglio superiore porrà ogni diligenza nel valutare i titoli dei magistrati; ma è evidente che, malgrado ogni cura, dopo un certo tempo si vedranno raccolti in un'unica classifica quasi tutti i magistrati capaci, senza distinzione alcuna, con danno evidente dell'amministrazione della giustizia, perché ciò contribuirà a diminuire lo zelo e l'operosità dei magistrati, mancando in essi lo stimolo ad elevare sempre più la loro capacità per rag-

giungere i gradi maggiori. Perciò è parso opportuno di non restringere le classifiche unicamente ai promovibili, cioè a coloro che ottengono solo dall'anzianità il diritto alla promozione, e ai promovibili per anzianità e merito, cioè a coloro che hanno cultura e attitudini più elevate, ma di aggiungere una classifica di merito speciale per quelli che si sollevano oltre la media ordinaria di cultura e di dottrina. Così non sarà preclusa in modo assoluto la via per una carriera meno lenta ai magistrati, i quali per merito veramente distinto, possono essere riconosciuti degni di un trattamento eccezionale. Il sistema che ammette questa classifica è stato del resto sperimentato e ha fatto buona prova.

Ora, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, conviene non escludere una classifica, la quale, riservata necessariamente a pochi, può essere eccitamento ai magistrati per intensificare la loro cultura e la loro attività. Solo a qualcuno riuscirà possibile di raggiungere quell'altezza, ma sarebbe una ingiustizia negarne il riconoscimento a chi saprà meritarlo.

Del resto le cautele segnate all'art. 11 sono tali da eliminare gl'inconvenienti temuti dal senatore Del Giudice. Perchè i magistrati abbiano la classifica di merito eccezionale, occorreranno quattro quinti di voti favorevoli nel Consiglio superiore; e ciò basta ad assicurare che essa sarà attribuita soltanto ai veramente meritevoli. L'accennata garanzia esclude ogni pericolo e può rassicurare i più dubbiosi.

Queste considerazioni mi hanno tratto alla proposta di non restringere la classifica di merito eccezionale soltanto ai consiglieri di cassazione, ma di estenderla anche ai giudici che aspirano al passaggio alla Corte di appello.

Il beneficio di questa estensione è così evidente, che non credo necessarie altre parole per giustificare la proposta concordata coll'Ufficio centrale, colle modifiche introdotte nell'articolo 11, ed io confido che il Senato vorrà approvarla.

Mi duolo poi di non potere accogliere l'altra proposta del senatore Del Giudice circa la distribuzione dei posti fra i promovibili delle varie categorie, sembrandomi ragionevole che ai promovibili per merito eccezionale o a scelta siano assegnati i quattro quinti dei posti vacanti, riservandone un quinto ai semplici promovibili. Ciò risponde al criterio fondamentale

di attribuire il maggior numero dei posti ai magistrati più capaci per merito riconosciuto.

L'onor. senatore Scialoja ha accennato ad un'altra questione, in ordine alla quale debbo a lui una spiegazione. In linea generale il concetto dell'onorevole Scialoja merita considerazione; ma è cosa che occorre studiare, anche dal punto di vista degli effetti che dalla pubblicità dei giudizi del Consiglio superiore della Magistratura potrebbero eventualmente derivare, e per determinarne quindi il modo e i limiti di applicazione. Occorre anche considerare se tale pubblicità non possa influire per una più benevola valutazione del merito dei magistrati, ciò che non risponderebbe certamente ai desiderii dell'onor. Scialoja.

SCIALOJA. Vuol dire che non si ha fiducia nei giudici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Escludo questa ipotesi; ma anche i giudici più rigorosi possono talvolta ispirarsi a criteri meno rigidi nella valutazione del merito, in vista del discredito che può derivare al magistrato da un giudizio sfavorevole reso di pubblica ragione. Ad ogni modo io non escludo in modo assoluto la proposta dell'onor. Scialoja, ma credo che debba essere esaminata opportunamente per valutare fino a qual punto, e in quale forma, potrebbe essere secondata.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Non ripeterò i motivi addotti dal ministro intorno alla necessità di mantenere la classificazione di merito eccezionale; ma non posso dispensarmi dal dare una risposta ad una osservazione del collega Del Giudice, il quale fu l'unico membro dissenziente dell'Ufficio centrale.

L'onor. senatore Del Giudice teme che nell'assegnazione della qualifica di merito eccezionale possa prevalere il criterio della cultura generale, mentre, nel giudicare del merito dei magistrati, deve tenersi conto meno della cultura generale che della funzione giudiziaria.

Io pregherei il collega Del Giudice di rivolgere l'attenzione al penultimo capoverso dell'art. 8, che è richiamato nell'art. 11, in cui trovasi stabilito che « il Consiglio superiore, nel procedere allo scrutinio, deve tenere presenti a preferenza i lavori giudiziari, che saranno de-

signati secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato ». La legge adunque traccia al Consiglio superiore una norma precisa nella valutazione e nella graduazione del merito, senza fare alcuna eccezione di classificazione; e questo alto Consesso, anche nell'assegnazione della qualifica per merito eccezionale, farà certamente pesare sulla cultura generale il merito acquistato dal magistrato nell'esplicamento della funzione giudiziaria.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. La questione presentata dall'onorevole senatore Del Giudice, e le risposte date dall'onor. ministro e dal relatore dell'Ufficio centrale mi rendono - debbo confessarlo - molto esitante nel risolvermi a dare il mio voto ad una piuttosto che all'altra proposta.

Onorevoli senatori, non dimentichiamo il passato: vi era nel tempo trascorso l'abitudine di presentare molti lavori al Consiglio superiore che doveva decidere delle sorti future dei magistrati. Soventi volte è avvenuto che il candidato invece di presentare i lavori giudiziari, i quali avessero potuto dare la norma delle sue abitudini nel giudicare, della sua sapienza pratica, si metteva in cattedra, presentava lavori non propri, dava forma di sentenze a teoriche dottrinali, a dissertazioni giuridiche di altri, in modo che questo magistrato il quale ricorreva a mezzi somiglianti assumeva la figura di un giureconsulto, ed il Consiglio superiore non aveva agio di discutere e di vedere, quanto questa parte astratta di teoria e di dottrina potesse avere relazione coi bisogni pratici della capacità giuridica del magistrato colle sue abitudini nel pronunciare sentenze. Questo per verità mi mantiene molto esitante, e non debbo tacere, che le risposte dell'onor. relatore all'onor. Del Giudice non mi hanno persuaso. Egli dice che sia stato recisamente affermato: le norme della cultura generale non devono essere il criterio unico informatore delle promozioni. È verissimo dico io: questo potrà avverarsi se per avventura, si dovesse da un candidato presentare la dimostrazione della sua cultura scientifica, la sua qualità di professore pareggiato, la pubblicazione di opuscoli, di recensioni, di lavori scientifici, perchè tutto questo insieme rientrerebbe nel calcolo della cultura generale.

Ma, se invece il candidato presentasse una sentenza ragionata a modo suo scientificamente, il magistrato superiore, giudice del lavoro, non avrebbe opportunità di vedere quanta relazione vi fosse tra la sentenza emessa, le esigenze del giudizio dove la sentenza è stata pronunciata, e le teoriche in questa sentenza registrate.

Che importa questo? Risposta: a raggiungere la mèta dosiata dell'altissimo merito, poichè si escluderà l'elemento della cultura generale, potrebbe venir la tentazione ai candidati di presentare sentenze pregevolissime in apparenza, pregne di scienza e di dottrina giuridica, ma non praticamente riferibili alla contesa che provocò quella sentenza. Or tutto questo, diciamolo francamente, ci farebbe tornare per altra via a quegli inconvenienti che vogliamo eliminare, a quegli inconvenienti, che al nostro compianto collega Borgnini fecero esclamare in quest'Aula, in presenza di molti: che il concorso era stato il *tarlo roditore* della Magistratura.

Si abolisce il concorso, mi rispondete: Sì, è verissimo; ma quando voi alla prima e seconda categoria del solo merito, della sola capacità, ne aggiungete una terza, quella del merito eccezionale, evidentemente senza volerlo, date l'aria di ripristinare col fatto il concorso, perchè quasi imponete quello che occorre per superare gli altri, e conseguire una promozione maggiore. Aprite cioè la via ad altre più appariscenti risorse, più o meno possibili, più o meno adatte per conseguirla. Quindi la possibilità di ripetersi per altra via errori ormai stigmatizzati universalmente.

Questo è un primo dubbio; e me ne viene un secondo. Permetterà l'on. Scialoja che io mi avvicini un poco alle sue affermazioni. Egli ha detto: pubblicate, perchè ormai in tempi liberi, la pubblicità non nuoce ad alcuno, ormai il giudizio che determina la scelta delle promozioni non deve fare paura, nè a coloro che emettono il pronunciato, nè al magistrato che l'ottiene. Ed il ministro con delicata parola ha fatto intravedere la difficoltà dell'esecuzione di questo elevato concetto, e la possibilità non infrequente, che si possa raggiungere lo scopo opposto. Anche qui sono esitante e mi permetterei domandare all'onor. ministro, dalla cui cortesia attenderei una risposta, che venisse a rasserenare la mia coscienza, come conciliereste

allora questa teoria saggia e prudente con la lettura che ho inteso fare dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, dove è detto che si può ricorrere avverso il pronunciato di questa Commissione al Consiglio di Stato...

VACCA, *relatore*. No, no, al Consiglio superiore della Magistratura.

PLACIDO. Non ho presente il testo. Sta bene; al Consiglio superiore della Magistratura.

Dunque al Consiglio superiore della Magistratura voi dovrete presentare, per rendere pratica ed efficace la disposizione di quest'articolo, quello che avete deliberato, cioè le ragioni che determinarono il pronunciato dei giudici. Allora implicitamente la pubblicità è raggiunta!

VACCA, *relatore*. No, no, non c'è pubblicità.

PLACIDO. Ma io domando: vi deve essere o no l'esposizione delle ragioni per le quali questi signori magistrati, questi candidati abbiano raggiunta l'ultima, la più alta vetta della categoria della promozione? E questa esposizione di ragioni non è pubblica allora? non apre il campo alle risorse di una pubblicità forzata?

Ed ora un'altra osservazione, ed anche su questa desidererei una risposta da parte dell'onor. ministro e del rappresentante dell'Ufficio centrale del Senato.

Nè l'uno, nè l'altro ignorano, che alcuni magistrati, pochi per verità, furono dichiarati *promovibili a scelta* nel periodo transitorio, che precedette la compiuta attuazione della legge Orlando; non ottennero la promozione per mancanza di posti. Altri magistrati, in maggior numero, si presentarono ai concorsi, secondo la legge del tempo, ma non riuscirono vittoriosi o per la ristrettezza dei posti o per ragione di minore anzianità, od anche per differenze minime, impercettibili nella punteggiatura riportata. Essi però vennero iscritti nell'elenco di merito.

Che cosa ne farete di questi magistrati? Terrete conto dello scrutinio precedentemente ottenuto, dell'approvazione di promovibilità a scelta, che conseguirono prima, avrete ricordo dei loro palpiti, delle loro ansie, dei lavori che presentarono, dei meriti che furono ad essi riconosciuti?

Non ne parlate affatto. Voi, in altri termini, nelle condizioni attuali, vi disinteressate com-

pletamente dell'avvenire di coloro per i quali c'è quasi un diritto quesito, una specie di diritto acquistato in seguito a lavori, scrutini, esami, concorsi. Di tutto questo non vi occupate affatto. Che cosa allora dovrebbe avvenire per questi magistrati così facilmente dimenticati?

Mi si potrebbe rispondere: questi signori potrebbero ripresentarsi, ed avrebbero come titolo di merito l'esame già fatto, la discussione sul loro valore già fatta.

Ma non dimenticate, rispondo, che voi rinnovate l'epoca delle ansie, delle fatiche, dei palpiti, de' sussulti non lieti per questi poveri magistrati; non dimenticate che tutto questo si risolve in un danno privato e pubblico nello stesso tempo, perchè il magistrato che palpita per il suo avvenire, non può con serena coscienza pensare agl'interessi dell'amministrazione della giustizia.

Ed allora che cosa bisognerebbe fare?

Pare a me che per ragioni di giustizia, vi dovrebbe essere una qualche misura prudenziale, la quale non offenda alcun diritto e riconosca pure l'esistenza di diritti ormai acquisiti.

Per questo io presenterei la seguente proposta di aggiunta all'articolo in discussione:

« I giudici e sostituti procuratori del Re, già dichiarati promovibili a scelta od iscritti nello elenco di merito, vigendo la legge 14 luglio 1907, saranno considerati promovibili a scelta senz'altro scrutinio e senza alcuna preferenza, nelle promozioni, rispetto ai più anziani che verranno dichiarati promovibili a scelta secondo le nuove norme ».

Non si offendeva alcun diritto, io dissi. Ed è verissimo, perchè anche qui non bisogna calpestare verun titolo di anzianità o di merito. Ci possono essere magistrati più anziani che non sono stati mai dichiarati promovibili a scelta, e che si presenterebbero soltanto oggi. Ebbene si deve tenere conto della loro maggiore anzianità, ma mettendo questa anzianità in correlazione coi diritti acquisiti da coloro che sono già stati scrutinati, e già iscritti nell'elenco di merito.

Sopra questa questione desidererei conoscere l'opinione dell'on. ministro e dell'on. rappresentante dell'Ufficio centrale. Ecco perchè mi ho procurato l'onore della presentazione di spe-

ciale proposta aggiuntiva, perchè sopra di essa possa esser chiamato a deliberare il Senato, e quindi si possa per l'avvenire stabilire una norma sul trattamento a farsi sopra diritti quesiti, i quali debbono essere tenuti in considerazione, per tutto quello che è avvenuto in precedenza.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. La risposta negativa dell'onorevole ministro non mi è riuscita inaspettata. Ma io credo tuttavia che sia utile che il Senato torni ad esaminare la questione un po' profondamente.

Il ministro dichiara che in astratto non avrebbe alcuna difficoltà ad ammettere la pubblicazione dei motivi dei giudizi pronunziati dal Consiglio superiore sulle promozioni dei magistrati; ma teme che in concreto la cosa possa produrre danni maggiori dei vantaggi che se ne aspettano.

Ma per quale ragione? Evidentemente perchè egli diffida di questi giudici! È inutile nascondere la cosa sotto circonlocuzioni più o meno eleganti o velate, perchè quando egli vi dice: questi giudici, se sapranno che il loro giudizio sarà pubblicato, giudicheranno in modo diverso da quello che giudicano sapendo che il loro giudizio è segreto, deve pure tacitamente concludere che questi giudici non sono pienamente degni di giudicare!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Non ho detto precisamente così.

SCIALOJA. ...Quello che ella ha detto significa appunto che questi giudici non hanno il coraggio della propria opinione. Ora io giudico in segreto nello stesso modo che pubblicamente, e riterrei grave offesa, se mi si dicesse che il mio giudizio segreto è diverso da quello pubblico.

Io diceva che mi aspettava questa risposta, perchè il timore, che ha il ministro, l'ho anche io; ma questa è appunto la condanna del sistema delle promozioni che ci si presenta, ed è questa la ragione, per la quale io nella discussione generale dichiarava di non poter aver fiducia in tale sistema di promozioni.

È un sistema che ha già fatto cattiva prova negli anni in cui vigea. Dopo averne fatta l'esperienza, abbiamo cercato di rimediare agli

inconvenienti, ricorrendo al sistema dei concorsi; ma siamo caduti, come si dice volgarmente, dalla padella nella brace; non è però questa una buona ragione per rimetterci ora in padella.

Il vecchio sistema che si vuol rinnovare non è buono. Ma poichè la mia voce non sarebbe certo ascoltata dal Senato, se io persistessi a contraddire la proposta del ministro e dell'Ufficio centrale, dico che almeno dobbiamo riparare in parte ai danni dell'imperfetto sistema. Rendiamo, responsabili di fronte al pubblico questi giudici, che debbono pronunziare una sentenza così delicata circa il valore dei loro colleghi.

Si osserva in contrario: questi giudici commetteranno delle debolezze, perchè vedendo pubblicati i motivi del loro giudizio, lo modificheranno. Io torno a dichiarare che qualche timore l'ho anche io, perchè temo sempre la debolezza; tuttavia io non spingo questo timore fino al punto di ritenere che non si possa nello stesso sistema di pubblicità trovare un rimedio al male. Forse nei primi momenti questi giudici, non avvezzi alla pubblicità dei loro giudizi, potranno essere tratti da una timidità condannevole, ma dovranno presto assicurarsi che la pubblicità non produce dannosi frutti.

In che cosa consisterà la differenza dal presente sistema? Essi sono chiamati da voi, secondo le vostre proposte, a giudicare non promovibili o promovibili o promovibili a scelta o per merito eccezionale i loro colleghi minori. Ora il danno, che un voto può recare a costoro, non è già prodotto dalla motivazione, ma dalla conclusione del giudizio, dalla collocazione in una bassa categoria. Il timore del danno, che si reca a qualcuno, non varia punto secondo che il giudizio sia segreto o sia pubblico. È forse causa di timore la dichiarazione dei motivi? Ma questa non sarà altro che la dichiarazione dei motivi per i quali i migliori sono posti nella più elevata categoria, e quelli, che vengono dopo, nella categoria dei promovibili a scelta, e gli altri nelle categorie dei semplici promovibili. Non ci sarebbe neppure bisogno di parlare di coloro che restano nell'ultimo grado, cioè in quello degli impromovibili.

Ho sentito dire, quando altra volta ho avuto occasione di fare questa proposta, che se i consigli chiamati a giudicare dei magistrati pro-

nunceranno giudizi troppo severi sull'opera di costoro, la conclusione sarebbe che si dovrebbe mandar via! Ebbene la conclusione è appunto che si devono mandar via; ed io credo che quando realmente un magistrato fosse giudicato così severamente, per conseguenza logica lo si dovrebbe licenziare, poichè il primo dovere del Governo è appunto di espellere dall'ordine giudiziario coloro che non sono degni di appartenervi!

Questo complesso di paure, di fantasmi, che si oppone alla pubblicità, non ha alcuna effettiva consistenza. Quando avrete ridotto le cose alla realtà, vedrete che le conseguenze di questa saranno le migliori che si possano desiderare.

Torno a ripetere, che di questa proposta noi abbiamo già l'esperienza. Oramai in tutta la materia della pubblica istruzione abbiamo introdotto il sistema della pubblicità. Per nominare un professore universitario, i giudici dei concorsi danno i loro pareri motivati, che vengono stampati; il Consiglio superiore chiamato a rivedere il giudizio delle Commissioni, da un punto di vista quasi di cassazione, dà i propri motivi che si stampano nel Bollettino; e se il ministro vuole allontanarsi dai voti del Consiglio, pubblica i propri motivi nel Bollettino; ognuno assume la responsabilità del proprio atto, dando i motivi del suo modo di agire. Il risultato non mi pare cattivo: anche lì si commetteranno degli errori, perchè sarebbe strano che in atti numerosi umani, non se ne commettessero; ma, nel complesso, il sistema ha fatto prova buona, certo prova migliore di quel che non faccia il sistema delle promozioni della Magistratura. E si tratta di un ordine di persone, che sono le più simili a quelle dei magistrati; anche lì si tratta di giudizi sulla più elevata capacità intellettuale, quale si richiede appunto nei magistrati; anche lì si tratta di giudicare di un *irritabile genus* di uomini, anche più irritabile di quel che non sia il mansueto *genus* dei magistrati; ma tuttavia, dopo i primi momenti nei quali gl'interessi lesi reclamano, tutte le cose si assettano, e se il giudizio è stato realmente corrispondente alla verità, anche i reclami vengono sopiti.

Io non vedo in che cosa stia la causa del terrore della pubblicità, se non in quel misoneismo naturale, conservatore, di cui, più o

meno, siamo tutti affetti, quando ci si propone di mutare un vecchio sistema.

Io vorrei proporre al ministro una transazione, per cominciare, perchè credo anch'io che sia meglio incominciare con una speciale applicazione. Se il Senato vorrà accettare quella prima categoria dei promovibili per merito eccezionale, di cui testè si è discusso, per lo meno si dichiara che i motivi della scelta di costoro, che sono posti in tale eccezionalissima categoria, siano dichiarati e pubblicati e stampati; per lo meno si dica questo, perchè in seguito a poco a poco il controllo sarà dimandato anche dagli altri, e non incontrerà più grandi difficoltà. A me pare doveroso, che, se si scelgono fra tutto il corpo dei magistrati pochi individui e si fanno passare al di sopra di centinaia di loro colleghi nelle promozioni, almeno tutti sappiano, e i loro colleghi e noi del pubblico, quali sono le ragioni, quali i meriti straordinari, per cui costoro sono collocati tanto al di sopra degli altri.

Io dunque restringerei per ora, come prima prova, la proposta della pubblicità (poichè il ministro non la vuole accettare integralmente) ai giudizi relativi alla categoria di coloro che sono scelti per merito eccezionale; con la fiducia che, appena il principio si sarà introdotto, in seguito si farà strada anche per gli altri giudizi.

MAJNONI D'INTIGNANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJNONI D'INTIGNANO. Come facente parte dell'amministrazione militare, ho creduto bene, per tranquillar l'animo dell'onor. Del Giudice e di qualche altro collega, che per avventura fosse esitante nella votazione di questo articolo, di accertare che noi militari abbiamo già adottato il principio della scelta eccezionale; ed abbiamo l'art. 25 della legge sull'avanzamento, il quale dice che si possono fare avanzare eccezionalmente coloro che abbiano compiuto atti distinti di guerra e coloro che per titoli, per elevatezza d'ingegno, per il loro carattere, anche nel periodo di pace, dimostrino di eccellere sugli altri. Abbiamo avuto l'esempio recentemente di tre promozioni a scelta per merito eccezionale in guerra, che sono una splendida applicazione di questo articolo: Cagni, Fara ed Ameglio.

Nel funzionamento di circa un ventennio di

questa legge noi abbiamo avuto varii altri esempi di avanzamento eccezionale che si sono verificati in tempo di pace; e per quanto, come ha già detto l'onor. Scialoja, sia possibile commettere qualche errore in questo genere di applicazione della legge, per la maggior parte dei casi ne abbiamo tratto dei vantaggi.

Lo scopo principale di questa disposizione è quello di far pervenire in età ancora buona (qui si tratta di magistrati, invece che di soldati, ma la cosa è pressochè uguale) nel vigore delle loro facoltà fisiche ed intellettuali, quegli individui che sono meritevoli dei posti più elevati, in modo che essi possano per alcuni anni rendere buoni servizi allo Stato, per noi nell'esercito, per i magistrati nella magistratura, e non già di farli pervenire ai gradi supremi proprio quando si trovano vicini ai limiti di età, e con poca fede nell'avvenire.

L'applicazione di questo articolo, come abbiamo già detto, nell'esercito lo abbiamo fatto dal 1896 a questa parte; si tratta di una legge proposta dal generale Ricotti, legge che tutti ricorderanno; e lo stesso principio ho inteso sia stato accettato anche dall'Ufficio centrale, che sta esaminando un nuovo progetto di legge per l'avanzamento nel Regio esercito.

Detto Ufficio imporrà forse delle restrizioni, metterà molto rigore nell'accettazione di questo principio, stabilendo, ad esempio, che occorra l'unanimità dei voti, anzi che i quattro quinti, come è stato ora proposto dall'onorevole ministro di grazia e giustizia e dall'Ufficio centrale per i magistrati, ma certo non vorrà privare lo Stato della facoltà di valersi al più presto possibile di coloro che, per il loro passato, danno affidamento di eccellere fra gli ottimi.

L'onor. Del Giudice mi sembra alludesse all'eventualità che in questi giudizi si tenesse forse troppo conto della cultura e della teoria più che della pratica; ma se sono magistrati quelli che dovranno fare le proposte e giudicare della capacità di questi individui, credo che terranno conto essenzialmente delle loro attitudini nell'esercizio delle funzioni di giudici.

Io non voglio però entrare nel merito di questa questione, perchè non è affare mio; volevo soltanto accertare il Senato che il principio della promozione a scelta eccezionale è applicato nell'esercito da più di tre lustri, e che

ha dato buoni risultati. Può essere che qualche volta abbia prodotto malcontento, ma questo è lieve inconveniente di fronte all'utile che ne trae lo Stato.

E poichè l'onor. Del Giudice affermava che nessun'altra Amministrazione aveva ancora accettato questo sistema, mentre l'onorevole ministro aveva asserito che esso era stato già applicato, assicuro il Senato che è stato applicato nell'Amministrazione della guerra e che ha dato buoni frutti... (*Interruzioni del senatore Buonapicci*).

...In guerra si tratta di merito eccezionale sul campo; in pace si tratta di titoli scientifici, del modo di esercitare il comando, e di tutto quel complesso che si può valutare sul carattere e sull'ingegno del candidato.

Nella Magistratura i promovibili presenteranno pure dei titoli di cultura, e le Commissioni si regoleranno non solo su di questi, ma ben anche sulle informazioni che potranno raccogliere per accertare la eccellenza dei magistrati che dovranno giudicare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. Scialoja, così abile nella dialettica, ha accennato ad alcune mie parole, e le ha amplificate...

SCIALOJA. Interpretandole.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Amplificate, non interpretate; ed in ogni modo l'interpretazione non sarebbe esatta.

Mi sono limitato ad accennare che anche i giudici più rigorosi possono sentirsi disposti a criteri meno rigidi nella valutazione del merito, in vista del discredito che può derivare al magistrato da un giudizio non favorevole reso di pubblica ragione. Ed è ipotesi possibile ed umana, ma che non suona diffidenza o sfiducia nell'opera del Consiglio superiore della Magistratura. L'interpretazione dell'onorevole Scialoja dà alle mie parole un significato che esse non hanno; mi importava quindi di rettificarla. Sarebbe assurdo, del resto, organizzare il giudizio di promovibilità com'è fatto nel disegno di legge, se nell'animo del proponente esistesse la diffidenza e la sfiducia, alla quale l'onorevole Scialoja ha accennato.

Ricorderà anche l'onorevole senatore Scialoja come io accennassi alla delicatezza della questione e la ritenessi meritevole di studio. Essa non può essere risolta affrettatamente. ed è, a mio giudizio, materia regolamentare.

SCIALOJA. È una garanzia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio superiore potrà essere esaminata in occasione del regolamento. La pubblicazione del giudizio del Consiglio superiore per la determinazione della classifica dei magistrati non può essere considerata da un solo punto di vista. Per quelli riconosciuti meritevoli della classifica di merito la proposta non presenterebbe inconvenienti; ma si può dire lo stesso per gli altri? Il Consiglio superiore esamina non soltanto i titoli e le sentenze; ma esamina altresì tutta l'opera del magistrato, ed il giudizio negativo sulla promovibilità è un giudizio dal quale può derivare discredito pel magistrato cui si riferisce.

SCIALOJA. Mandateli via.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per mandare via un magistrato debbono osservarsi tutte le norme che gli assicurino un regolare procedimento disciplinare. E ciò non può confondersi col giudizio di promovibilità, che è cosa diversa. Del resto un magistrato non riconosciuto meritevole di promozione, non diventa per ciò indegno di appartenere alla Magistratura. Anche qui bisogna evitare le amplificazioni.

Come dissi già, esaminerò la proposta in occasione del regolamento; ma fin d'ora dichiaro di non aver ragione di oppormi alla proposta subordinata, riguardante la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio superiore, che attribuiscono la qualifica di merito eccezionale, alle quali ben a ragione conviene dare la necessaria pubblicità.

Debbo poi dare una risposta all'onorevole senatore Placido, il quale vorrebbe sostituito al concorso, un esame, ricordando gli inconvenienti che dai concorsi sono derivati. Intorno ai concorsi espressi già il mio pensiero. Ma qui non si tratta di concorsi; è il Consiglio superiore della Magistratura che giudicando sulla promovibilità di un magistrato gli attribuisce, se ne è degno, la qualifica di merito eccezionale.

Gli inconvenienti del concorso non vi possono essere; e, come notai, vi è inoltre la garanzia dei quattro quinti di voti favorevoli. E ciò risponde largamente ai dubbi espressi dall'onor. senatore Placido.

Quanto ai magistrati pei quali l'onorevole senatore ha proposto una disposizione transitoria, debbo pregarlo di non insistere. I diritti quesiti, che potranno essere riconosciuti, non saranno certamente vulnerati. Ma non si può senz'altro parificare gli iscritti nel primo elenco di promovibili ai quali egli ha accennato, senza opportuno e coscienzioso esame. E di ciò sarà fatto studio nel preparare le disposizioni regolamentari e le altre disposizioni transitorie, che occorreranno per l'attuazione della legge. Pregho quindi l'onor. senatore Placido di non insistere nel suo emendamento.

Presentazione di relazioni.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Alberto Pollio, tenente generale e Ugo Brusati tenente generale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bava-Beccaris della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Paolo Mazzella, primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, Antonio Gui, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, Benedetto Scillanà, primo presidente della Corte d'appello di Genova, Enrico Cefalo, primo presidente della Corte d'appello di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pagano-Guarnaschelli della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del sig. prof. Pietro Albertoni, ex-deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Frola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Mortara.

MORTARA. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Do allora facoltà di parlare al relatore, onor. Vacca.

VACCA, *relatore*. Nella discussione generale espressi il pensiero dell'Ufficio centrale sulla proposta del senatore Scialoja, diretta a rendere pubbliche tutte le deliberazioni del Consiglio superiore della Magistratura. Dissi allora che questa pubblicità non era opportuna, perchè poteva rimanerne offesa la reputazione dei magistrati. Ma ora che l'onor. senatore Scialoja limita la pubblicità esclusivamente alle deliberazioni relative al merito eccezionale, l'Ufficio centrale dichiara di accettare la proposta, e prende atto della dichiarazione del ministro che ne terrà conto nel regolamento.

Col dare pubblicità a queste deliberazioni si giova al lustro della Magistratura. Ed è bene che i nomi dei magistrati i quali sopravanzano grandemente gli altri, e, per le alte benemeritenze acquistate soprattutto nell'amministrazione della giustizia, sono reputati degni della massima classificazione, siano noti alla Magistratura e al Paese. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Quantunque non completamente soddisfatto, (ed è naturale), ringrazio il ministro d'aver in parte accolta la mia proposta.

Mi si consenta però ancora una parola. Come già ho dichiarato, ho piena fiducia che il sistema della pubblicità una volta ammesso, sia

pur parzialmente, farà strada da sé. Irresistibilmente voi sarete tratti a pubblicare anche gli altri pareri e le altre decisioni, e questi Consigli, che oggi sono così poco avvezzi a motivare le loro deliberazioni, prenderanno via via questa abitudine, e con l'esercizio sentiranno essi stessi che la migliore garanzia per il loro giudizio è quella del pubblico controllo. Infatti io ho visto sempre gli uomini temere il controllo quando non lo hanno avuto, e provato, riconoscono quanta maggior forza ai loro giudizi e ai loro atti viene appunto dal controllo. Il controllo è una sicura garanzia non solo per i terzi, ma per la persona che pronuncia un giudizio o compie un atto. Io sempre nella vita mia ho desiderato che gli atti miei fossero controllati, per aver anche verso me stesso una garanzia nel giudicare, nell'agire. Provate il sistema della pubblicità e a poco a poco sarete trascinati ad estenderlo.

Io sono perciò lieto che la prova si faccia, secondo la promessa avuta dall'on. ministro, confortata anche dall'autorevole rappresentante dell'Ufficio centrale.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. L'onorevole ministro notava poc'anzi, rispondendo alle mie osservazioni, che la Commissione chiamata ad esercitare lo scrutinio sui candidati alla promozione è proclive all'indulgenza. Sta bene; ma l'indulgenza sarà tanto maggiore quanto maggiori saranno i gradi di merito.

Data la triplice gradazione di merito, si può ritenere che il Consiglio superiore metterà tutti nella categoria dei promovibili, riserbando un criterio più severo per le altre due categorie. Cosa che non avverrebbe, se la gradazione di merito si limitasse a due categorie soltanto. E circa la difficoltà di distinguere il secondo dal terzo grado, mi conferma il criterio accennato dall'art. 15 del disegno ministeriale per la distinzione dei due primi gradi.

Questo articolo dice: « La classificazione di promovibile sarà attribuita a coloro i quali, oltre all'aver tenuto condotta irrepreensibile, abbiano dato prova notevole d'ingegno, di dottrina e d'operosità; la classificazione di promovibile a scelta non potrà esser attribuita che a chi siasi distinto per seria e profonda cul-

tura, per non comune criterio giuridico e per grande operosità ».

Questo articolo ora sarebbe soppresso, ma ad ogni modo il criterio enunciato di distinzione dovrebb'essere quello da applicarsi dal Consiglio superiore o da qualunque altra Commissione. E allora quale posto vi sarebbe per il merito eccezionale? Bisognerebbe avere un Aristotile o un Savigny per collocarlo per merito eccezionale al di sopra dei promovibili a scelta. Ma sono codeste ipotesi che nella più parte dei casi non si realizzeranno.

Comprendo che il mio ragionamento urta contro una certa corrente, contro l'impazienza di giovani pur bravi che, entrati nell'ordine giudiziario, vorrebbero talora salvare più di quanto è consentito dalla legge. Ma i salti non sempre riescono bene, e non vanno incoraggiati. Con giusto freno a tale corrente si rassicura meglio quel movimento ascensionale pacato e tranquillo, che in fondo è la migliore guarentigia di retta amministrazione della giustizia.

Una parola devo rispondere all'onorevole senatore Majnoni. Egli ha voluto addurmi l'esempio dell'Amministrazione militare. Io non ho nessuna ragione di contraddire a lui perchè sono incompetente in materia. Accetto perfettamente le conclusioni a cui egli è pervenuto, ma noto solo questo: che la funzione militare per presupposti, per condizioni, per finalità è così diversa da ogni funzione civile, che non mi sembra che una norma, buona per l'esercito, possa senz'altro applicarsi a funzionari civili.

Nell'esercito, ad esempio, vi sono limiti di età vari, corrispondenti ai diversi gradi militari; i quali evidentemente non possono estendersi a nessuna classe d'impiegati civili.

Mantengo dunque innanzi tutto il mio emendamento; ma qualora questo non fosse appoggiato, accetterei come un temperamento la proposta del senatore Scialoja, che sembra accolta pure dal ministro e dall'Ufficio centrale. La pubblicità è un correttivo che non elimina ogni inconveniente, ma ad ogni modo è qualche cosa.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE. *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore Del Giudice ha accennato al testo dell'art. 15 circa i criteri ai quali dovrebbe rispondere la classificazione tra promovibili e promovibili a scelta. Ora l'articolo del quale ha parlato non è quello sul quale il Senato deve deliberare; era l'articolo originario del progetto ministeriale che dava una forma diversa al sistema della promovibilità, prescrivendo per le promozioni dei giudici alla Corte di appello il concorso, non per titoli ma per esame, e ammetteva per la promovibilità dei consiglieri di appello alla Corte di cassazione gli scrutini anticipati. Il sistema concordato poi coll'Ufficio centrale è, nella forma almeno, diverso; e quindi dovrà adottarsi un metodo conforme alla modificazione introdotta nel disegno di legge. Per essa la terza classifica completa la graduazione del merito. Il desiderio eccessivo di pervenire, le smanie dei giovani magistrati, alle quali l'onorevole senatore ha accennato, non entrano menomamente nella risoluzione proposta, che risponde alle necessità di un ordinamento razionale, indipendentemente da ogni considerazione di carattere personale. I magistrati che potranno aspirare alla classifica di merito eccezionale vi saranno o no. Quello che importa è di non precludere la via a coloro che potranno esser riconosciuti idonei a conseguirla. E non è, come già rilevai, una novità, perchè abbiamo avuto in passato una qualifica corrispondente. La Commissione consultiva ebbe poche occasioni di applicarla. Per essa poterono raggiungere i posti superiori soltanto tre o quattro magistrati, che tutti riconoscono degnissimi della distinzione ottenuta. Perchè impedire che ciò possa avvenire per altri ugualmente degni e meritevoli? Ripeto ancora una volta, che è nell'interesse dell'amministrazione della giustizia di non precludere la via agli uffici più elevati a coloro che saranno dal Consiglio superiore riconosciuti di merito superiore ed eccezionale; e sarà questo un vero servizio reso alla giustizia.

La pubblicità che, per questi casi, sarà data alle deliberazioni del Consiglio superiore sarà poi una garanzia aggiunta alle altre sancite, già nella legge perchè tutto proceda con giudizio sicuro, sereno e illuminato, ispirato alle alte finalità alle quali ho accennato.

Io quindi confido che il Senato, accogliendo la proposta concordata coll' Ufficio centrale, approverà l' articolo di legge che abbiamo discusso.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione per convalida di quattro decreti Reali per aumento di dotazione al fondo di riserva per le spese impreviste.

Ho l'onore pure di presentare la relazione sulla autorizzazione di spese per la Tripolitania e la Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione dell' art. 11 dell' ordinamento giudiziario.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Onorevoli colleghi! Quando ebbi l'onore di prender parte alla discussione generale, dissi che a me pareva un po' duro il trattamento che si faceva alla carriera dei pretori ed un po' troppo blando quello riguardante i giudici. Altri oratori più autorevolmente di me, certo, furono del medesimo avviso e mi parve che l'on. ministro, dando ascolto alle nostre preghiere, inclinasse a rendere migliore la condizione dei primi; ed infatti ora propone che i magistrati delle preture abbiano diritto di concorrere ai posti di giudice di tribunale e sostituti procuratori del Re nella misura di oltre il terzo dei posti, mentre, per il primitivo progetto, non potevano concorrere ad oltre il quarto dei posti vacanti.

Se il pensiero del ministro (e non può essere diversamente), è quello di dare ai pretori il terzo dei posti, bisogna, se non mi sbaglio, che nell' articolo si dica: « possono concorrere al terzo dei posti », e non già « possono concorrere a non oltre il terzo », perchè, se numericamente il terzo di 100 è 33, le parole « non oltre il terzo » potrebbero anche significare un

numero molto minore, quello, ad esempio, di cinque, che non va oltre il terzo di cento.

Se questo è il pensiero dell'on. ministro e dell' Ufficio centrale del Senato, io pregherei l' uno e l' altro di volere accogliere un mio emendamento, inteso ad ottenere che nell' articolo si dica: « i pretori concorrono al terzo dei posti assegnati ai giudici che abbiano riportato uguale classifica ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. (Interrompendo). E se non ci sono?

DE BLASIO. Non comprendo la domanda che mi rivolge l'onorevole ministro. Se i pretori han dritto a concorrere ad un terzo dei posti assegnati ai giudici, bisogna bene che i posti vi siano. Se non vi fossero, a quali posti concorrerebbero? Saranno pochi, saranno molti, saranno venti, saranno cento, ma non potranno non esservi.

Or se i pretori han diritto al terzo di quei posti, io non capisco perchè nell' art. 11 sia scritto « concorreranno a non oltre il terzo » quando si dovrebbe dire: « al terzo dei posti ai giudici assegnati ».

La stessa osservazione fu fatta da un altro senatore, quando si commentò la frase « non oltre il quarto ».

Anche allora si disse che quella espressione era assai vaga, in quanto non determinava esattamente la proporzione del quarto, ma lasciava arbitro il ministro così di assegnare ai pretori venticinque posti su cento (e cioè il quarto dei posti), come di assegnarne loro un numero che non fosse oltre il quarto.

Mi sia ora consentito di rivolgere al Senato un'altra preghiera.

L' Ufficio centrale, temperando il rigore dell' art. 11 del testo ministeriale, che richiedeva due dichiarazioni di promovibilità a scelta, ottenute nei passaggi di classe dai pretori che aspirassero al grado di consigliere, ha stabilito che ne basti una sola, purchè riportata nello scrutinio di passaggio dalla seconda alla prima classe.

La disposizione dell' art. 11, benchè modificata così dall' Ufficio centrale, a me sembra tuttavia gravosa. Si può, infatti, verificare il caso che un pretore sia promosso a scelta dalla terza alla seconda categoria, dando prova così di essere un buon magistrato, e non sia,

del pari, promosso a scelta dalla seconda alla prima.

Ebbene, per ciò solo che la dichiarazione di promovibilità a scelta l'ha egli ottenuta nel passaggio dalla terza alla seconda categoria e non nel passaggio dalla seconda alla prima, perciò solo, dico, non potrebbe concorrere ai posti di consigliere di appello.

So bene quello che mi si risponderà. Si dirà sicuramente che la promozione a scelta dalla terza alla seconda categoria rimonta a tempi remoti, e che più fiducia ispiri un più recente attestato di valore intellettuale.

Il ragionamento è esatto, non lo nego, ma non si potrà neppur negare la eccessività della conseguenza che se ne desume, e cioè d'impedire, per sempre, ad un magistrato di giungere in Corte d'appello, pel solo motivo che l'attestato di capacità distinta che ha avuto dal Consiglio superiore non sia di data molto recente.

Non vi pare questa una conseguenza assai sproporzionata alla premessa?

Non si dovrebbe, io penso, dimenticare che ci troviamo di fronte ad un magistrato che ha vinta la prova di un concorso, ha fatto un esame pratico assai difficile ed è puro stato dichiarato promovibile a scelta.

È giusto dirgli così: poichè siete stato promosso a scelta dalla terza alla seconda e non dalla seconda alla prima categoria, non potrete mai diventare consigliere di Corte d'appello? Questo mi pare troppo. Mi rimetto su tal punto a quella benevola considerazione che l'onorevole ministro ha già mostrato di avere per i pretori, e che non può non avere per loro anche l'Ufficio centrale del Senato. Vogliano l'uno e l'altro nella loro saviezza vedere se non sia giusto accogliere il mio emendamento e modificare l'articolo così: « Il Consiglio superiore procede altresì allo scrutinio dei pretori, che in una delle promozioni di classe abbiano riportato la classificazione di promovibile a scelta ».

Una terza osservazione si può fare sull'articolo 11, ed è che i pretori, pur avendo ottenuto la dichiarazione di promovibilità a scelta, non concorrono ai posti di consigliere insieme coi giudici, a parità di condizioni; perchè i primi debbono riportare in questo nuovo scrutinio un'altra dichiarazione di promovibilità a scelta, mentre ai giudici basta, per esser promossi, quella di semplice promovibilità.

Se è vero che la carriera si sdoppia, per poi ricongiungersi, i funzionari dell'una e dell'altra, nel momento in cui si riuniscono, per procedere insieme, dovrebbero trovarsi nelle stesse condizioni; viceversa gli uni si presentano al concorso con un grande vantaggio sugli altri; inquantochè i giudici, se dichiarati soltanto promovibili, sono promossi, mentre i pretori per ascendere al grado di consiglieri debbono conseguire la classifica di promovibili a scelta.

Io desidererei, pertanto, che si accettasse un terzo emendamento, nel senso che possano concorrere e gli uni e gli altri nelle medesime condizioni, e che i pretori, se dichiarati semplicemente promovibili, siano promossi anch'essi consiglieri, del pari che i giudici ed i sostituti. Se si accetteranno questi miei emendamenti, li presenterò alla Presidenza.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Prendo la parola per ringraziare l'on. ministro di aver tenuto in debito conto le mie osservazioni, sui magistrati che hanno acquistato un certo diritto per le precedenti discussioni fatte sul loro conto, ed accedo al suo invito di rimandare: partita rimessa non è partita perduta.

Lo pregherei a mia volta di considerare, circa l'altra risposta che egli mi ha dato sulla differenza tra il passato ed il presente; che io sapevo benissimo quale differenza ci sia tra l'attuale e il passato sistema legislativo, e che l'idea del concorso è bandita per sempre. Io ho detto che, possibilmente, in questo nuovo sistema potrebbero attecchire le stesse ragioni per le quali si gridò la croce addosso al sistema del concorso. E questo faccio rilevare in questo momento non perchè aneli al trionfo di certe mie idee, ma perchè non sembri che io non abbia fatto uno studio conveniente dell'attuale proposta di legge, e non mi si incolpi di non avere a tempo meditato sulle nuove proposte che discutiamo.

PRESIDENTE. Ella, on. Placido, ritira la sua proposta?

PLACIDO. Mi riservo di discuterla quando si parlerà dei provvedimenti transitori.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho detto già che, a mio giudizio, la quistione sollevata dall'onor. senatore Placido non può essere definita con una disposizione della presente legge. Essa sarà esaminata nel preparare il regolamento; e di ciò assicurandolo confido non insisterà nella sua proposta.

PLACIDO. Per ora ritiro la mia proposta.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettare le proposte di emendamenti del senatore De Blasio.

L'onor. De Blasio vorrebbe che, nel determinare il numero dei posti da assegnarsi ai pretori nelle promozioni alla magistratura della Corte d'appello, si usasse la frase: « il terzo », e non già l'altra: « non oltre il terzo ».

Ciò non sembra possibile; perchè, se il numero dei pretori promovibili fosse inferiore al terzo dei posti, bisognerebbe fare andare i posti che avanzano in aumento di quelli che dovrebbero assegnarsi agli stessi pretori nell'anno successivo, e, se questa mancanza si verificasse ripetutamente, non vi sarebbe modo di provvedere alle vacanze.

Il senatore De Blasio ha pure domandato: per quale ragione i pretori debbono poter essere scrutinati per la promozione di grado solo quando nel passaggio dalla seconda alla prima classe abbiano riportata la classificazione di promovibili a scelta? Egli vorrebbe che dovesse bastare una sola classificazione di promovibilità a scelta nei passaggi a qualunque classe.

Prego il senatore De Blasio di considerare che quando un pretore viene la prima volta classificato promovibile a scelta e la seconda volta semplicemente promovibile, segno è che ha demeritato; e quindi la classificazione precedente perde ogni valore.

Il senatore De Blasio ha, infine, chiesto: perchè i pretori non potranno essere promossi che quando saranno stati classificati promovibili a scelta; mentre per la promozione dei giudici e dei sostituti procuratori del Re basterà la classificazione di semplicemente promovibile?

Questa restrizione è coordinata allo sdoppiamento della carriera. Il personale dei pretori si recluta con criteri meno rigorosi di quelli con

cui si recluta il personale dei giudici e dei sostituti procuratori del Re; e quindi è opportuno che alla magistratura della Corte d'appello pervengano soltanto i pretori che riportano una classificazione distinta.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Io insisto sull'emendamento, poichè non comprendo le considerazioni che si sono fatte per combatterlo. Io dico così: So il vostro pensiero è di dar veramente il terzo dei posti assegnati ai giudici che concorrono alla Corte d'appello, dovete scrivere nell'articolo 11 che i pretori possono concorrere al terzo dei posti e non già a non oltre il terzo.

Voi rispondete: E se non vi sono posti? E se non vi sono pretori?

Dico francamente che non capisco, ed aggiungo che è ben difficile capire il contenuto di queste risposte.

Se non vi sono posti? Che intendete di dire? Se si apre un concorso a posti vacanti, come è possibile che non vi siano posti?

Se non vi sono pretori?

E che significa ciò?

Se nessun pretore si presenterà, o se nessuno avrà i requisiti per presentarsi al concorso, vorrà dire che il terzo dei posti ad essi riservato andrà ad aumentare quello assegnato ai giudici ed ai sostituti.

I pochi o molti che si presenteranno, concorreranno al terzo, ed i posti che resteranno scoperti, andranno anch'essi ad aumentare ugualmente quelli dei sostituti e dei giudici.

È chiaro?

Seconda osservazione. Dal momento che un pretore è stato dichiarato promovibile a scelta e più tardi ha avuto la qualifica di promovibile semplice, ha perduto ogni pregio.

Ma insomma! V'accorgete o no di cadere nella esagerazione?

Io capisco che vi sia una grande differenza tra il semplice promovibile ed il promovibile per merito eccezionale; capisco pure che una differenza notevole vi sia tra il promovibile ed il promovibile a scelta, ma non comprendo la differenza tra il promovibile a scelta di ieri ed il promovibile a scelta di oggi, per poi venire alla conclusione di dare la promozione al primo e di negarla, e negarla per sempre al secondo.

Siffatte differenze, simiglianti sfumature non

possono dimostrarsi se non coll'alchimia delle parole e con distinzioni e sotto distinzioni a cui non sono esercitato e che non arrivo a comprendere.

Non è poi meno inesatta l'altra osservazione che siccome i meno valenti preferiscono la carriera della pretura ed i più valenti quella del collegio, bisogna essere più rigorosi coi primi.

Gli uni e gli altri si espongono allo stesso concorso, e ben può avvenire che chi ha avuto il massimo dei punti prenda la via della pretura, e che, invece, scelga la carriera del tribunale chi ha riportata una punteggiatura scadente.

È bensì vero che gli aspiranti al collegio debbono sostenere un esame teorico-pratico, che si reputa più difficile dell'esame pratico cui si sottopongono i pretori. Ma via! Se una differenza vi è fra i due esami, essa non è poi così enorme da marcare una grande differenza intellettuale tra i magistrati delle due carriere.

E chi sa se (per coloro che da poco sono usciti dalla Università) non sia più difficile estendere tre sentenze e dar saggio di quell'intuito ed acume intellettuale che occorrono per applicare il dritto al fatto, anziché scrivere una dissertazione e svolgere una tesi giuridica.

Non essendosi adottati altri argomenti per giustificare la disparità di trattamento che si vorrebbe usare ai magistrati delle due carriere che concorrono ai posti superiori, io mi permetto di mantenere l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non debbo ripetere quello che è stato detto dall'onor. relatore.

Il dubbio che l'onor. De Blasio ha sollevato circa la formula che assegna il terzo dei posti assegnati ai pretori, non ha ragione di essere. Se vi sarà il terzo dei pretori, ad essi verranno attribuiti i posti corrispondenti. Ma se il terzo mancherà, non si potranno lasciare scoperti i posti relativi.

Questo non è certamente il pensiero dell'onor. senatore De Blasio. E creda pure il senatore De Blasio che la formula proposta è la

più idonea, perchè non pregiudica il diritto dei pretori al terzo, ma, in caso di mancanza, permette di provvedere coi giudici ai posti che non saranno attribuiti ai pretori.

Quanto alle altre parti dell'emendamento dell'onor. De Blasio, debbo pregarlo di considerare che si tratta dei pretori di una carriera distinta, che ha le sue norme precise per le promozioni. Variando queste norme, il concetto della distinzione della carriera ne sarà vulnerato. L'articolo proposto migliora poi la condizione dei pretori, estendendo la misura dei posti ad essi attribuiti secondo il suggerimento dello stesso senatore De Blasio nel suo discorso dell'altro ieri, che io fui ben lieto di secondare nell'interesse della carriera dei pretori. (*Approvazioni*).

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro, consento a ritirare il mio emendamento, per quella parte che si riferisce al dritto che hanno i pretori al terzo dei posti che si mettono a concorso.

Le dichiarazioni dell'onor. Guardasigilli, conformi alle mie vedute, serviranno di norma (pur non emendandosi l'articolo) a dare la giusta interpretazione alle parole « a non oltre il terzo dei posti assegnati ».

Resta inteso che ai pretori sarà dato il terzo dei posti e che se i concorrenti pretori saranno in numero inferiore ai posti vacanti, l'eccedenza andrà ad aumentare quelli assegnati ai giudici.

Sulla seconda parte però del mio emendamento, riguardante lo scrutinio, vorrei proprio andar d'accordo con l'onor. ministro, anche perchè so che egli ha molta propensione a migliorare la carriera dei pretori.

MORTARA. (*Interrompendo*). Ma questa disposizione è stata soppressa per accordo intervenuto tra l'Ufficio centrale ed il ministro; i desideri del senatore De Blasio sono esauditi.

DE BLASIO. Sono felice di apprenderlo e tanto più me ne compiaccio, in quanto che l'Ufficio centrale è entrato anch'esso nell'ordine d'idee che testè ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Rimangono allora i due emendamenti proposti dall'onorevole senatore Del Giudice.

Domando al Senato se questi emendamenti sono appoggiati.

(Sono appoggiati.)

Do allora lettura del primo di questi emendamenti:

« I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in due categorie: promovibili e promovibili a scelta ».

Metto ai voti questo emendamento, avvertendo che esso non è accettato nè dal ministro nè dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti il secondo emendamento del senatore Del Giudice che rileggo...

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Ritiro questo emendamento, poichè esso era subordinato all'altro, non approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Rimane allora a votare l'articolo 11 nel testo concordato tra l'Ufficio centrale e il ministro e del quale ho già dato lettura. (V. sopra).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Essendo soppressi gli articoli 12 e 13, passeremo ora alla discussione dell'articolo 14 che rileggo.

Art. 14.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione o avvocato generale di Corte d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti.

La prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede, secondo l'ordine di anzianità, allo scrutinio dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto otto anni nel grado.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Questo articolo è stato modificato di accordo fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Alla fine del primo capoverso, dove è detto: « o che abbiano compiuto otto anni nel grado »

si propone di dire: « o che abbiano compiuto sei anni nel grado ».

Si propone poi un altro emendamento.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il relatore ha avuto il testo che propone il Guardasigilli, ma l'Ufficio centrale è ora soltanto che ne viene informato e non l'ha ancora letto.

D'ANDREA (*interrompendo*). Molto meno l'ha letto il Senato!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io l'ho consegnato al relatore.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ad ogni modo, trattandosi di modificazioni radicali, io proporrei di rimandare a domani la discussione di quest'articolo, perchè possa l'Ufficio centrale esaminare le proposte modificazioni.

PRESIDENTE. Allora la discussione dell'articolo 14 sarà rinviata a domani.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo un chiarimento. Ho consegnato all'Ufficio centrale il testo di alcune modificazioni che spero saranno concordate. Intanto sarà bene rimandare a domani la discussione dell'art. 14, come si fece per gli articoli 6 e 7.

Viene quindi ora l'art. 16. Su questo articolo non vi è che una sola correzione di forma nel primo comma, per la quale il testo è modificato così: « Il Consiglio superiore della Magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che presiede anche la prima sezione; la seconda è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte ». Il resto non è mutato.

PRESIDENTE. Allora rimanderemo a domani la discussione dell'art. 14. Do lettura dell'art. 16 come è stato proposto dall'Ufficio centrale e con la modificazione presentata dal Ministro.

Art. 16.

Il Consiglio superiore della Magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal

primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che presiede anche la prima sezione. La seconda sezione è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte.

Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore, e per l'ufficio di segreteria.

Le sezioni unite si compongono di undici magistrati, e sono chiamati a completarle i supplenti di maggior grado, e, a parità di grado, i più anziani.

D'ANDREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ANDREA. Prego l'on. ministro e l'Ufficio centrale di ricordare le precedenti disposizioni su questo argomento.

La Commissione consultiva fu istituita nel 1880, per dar parere sulle promozioni, nomine, e tramutamenti dei magistrati. La legge Orlando del 1907 abolì la Commissione consultiva, sostituendole il Consiglio superiore della Magistratura, composto di membri, parte di nomina regia (nove) e parte elettivi (altri nove), scelti dal ministro fra i designati dalle cinque Corti di cassazione.

Secondo l'attuale art. 16, la nomina dei componenti il Consiglio superiore della Magistratura sarebbe devoluta unicamente al ministro, togliendosi così quella maggiore garanzia di indipendenza, che veniva senza dubbio dall'elemento elettivo.

Ignoro quali ragioni abbiano indotto il ministro o l'Ufficio centrale a modificare l'attuale composizione del Consiglio superiore della Magistratura.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

D'ANDREA. Una seconda considerazione vorrei sottoporre alla saggezza del ministro e dell'Ufficio centrale. È detto nel secondo comma dell'art. 16 che la Commissione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, nominati con decreto Reale.

Ora, a me sembra che possano entrare a far parte del Consiglio supremo anche i magistrati non più in attività di servizio, ma che abbiano occupato posti importanti come quelli di consigliere di Corte di cassazione o di procuratore generale. Essi potrebbero consacrare la loro energia nello scrutinio dei magistrati, portare nel Consiglio superiore della Magistratura la esperienza che viene da un passato, senza dubbio luminoso.

Non faccio nomi, ma il Senato ben conosce come nel suo seno vi sono magistrati valorosi, i quali hanno occupato posti eminenti nella Magistratura e che i fatali limiti di età hanno obbligati al riposo.

Propongo perciò il seguente emendamento:

« Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere effettivo di Corte di cassazione, sia in attività di servizio che a riposo, nominati con decreto Reale ».

Confido che quest'emendamento potrà trovare benevolo accoglimento.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DE BLASIO. Ho chiesto la parola per associarmi a quello che ha detto l'onor. collega D'Andrea, e per aggiungere che dell'antica Commissione consultiva facevano parte anche i magistrati a riposo. Accettando l'emendamento dell'onor. D'Andrea, si tornerebbe all'antico, e si farebbe veramente assai bene, sia per le considerazioni che ha esposte, sia perchè i magistrati a riposo potrebbero dedicarsi con più assiduità al lavoro improbo degli scrutini e portare nel Consiglio superiore tutta la loro esperienza e dottrina.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Prego il senatore D'Andrea di non insistere nella proposta di far concorrere alla composizione del Consiglio superiore della Magistratura l'elemento elettivo.

La riforma che introduce il disegno di legge non è che un ampliamento della legge del 14 luglio 1907.

Attualmente l'elemento elettivo è già in minoranza.

Il Consiglio superiore ora è composto di due membri di diritto, che sono il primo pre-

sidente e il procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, di nove membri di nomina regia e di altri nove nominati dal ministro fra i magistrati eletti dalle cinque Corti di cassazione del Regno.

Non solo quindi l'elemento elettivo vi è in minoranza, ma la nomina dei membri di origine elettiva viene fatta dal ministro, poichè le Corti di cassazione non fanno che una semplice designazione.

Il motivo che ha indotto l'Ufficio centrale ad accogliere la proposta ministeriale trovasi esposto nella relazione che ebbi l'onore di presentare al Senato.

Il metodo elettivo non ha fatto buona prova; perocchè ordinariamente la scelta dei membri del Consiglio superiore cadde sui più anziani, che non sempre avevano le attitudini necessarie ad adempiere le difficili e delicate funzioni di questo alto consesso.

Dichiaro, però, che l'Ufficio centrale accetta ben volentieri la proposta del senatore D'Andrea, intesa a comprendere fra coloro che potranno essere chiamati a comporre il Consiglio superiore anche i magistrati collocati a riposo. Come ha osservato l'onor. senatore D'Andrea, i magistrati collocati a riposo potranno recare un contributo prezioso ed efficace ai lavori del Consiglio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore D'Andrea ha fatto una proposta alla quale non ho ragione di oppormi, cioè che nella indicazione dei quattro consiglieri effettivi e dei due supplenti di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, si aggiunga: « in attività di servizio o a riposo ». Accetto quindi l'aggiunta.

Una osservazione debbo segnalare all'Ufficio centrale su l'ultimo alinea di questo articolo, dove si dice che le sezioni unite si compongono di undici magistrati.

Le due sezioni deliberano con cinque membri ciascuna; non comprendo perchè le sezioni unite debbano essere composte di undici magistrati. In tutti i Consigli il voto del presidente è prevalente nel caso di parità. Ciò può bastare, indicando in dieci i votanti nelle sezioni

unite. Parmi del resto una disposizione da riservare al regolamento.

D'ANDREA. E sulle nomine?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per quanto si riferisco alle nomine ho creduto di dover seguire il sistema proposto, perchè l'esperienza ne ha dimostrata la opportunità. Insisto quindi nella proposta.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Insisto nel mio emendamento, accolto dall'on. ministro, e che ritengo sarà accettato anche dall'Ufficio centrale.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisco.

PRESIDENTE. L'art. 16 emendato suonerebbe così:

« Il Consiglio superiore della Magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma che presiede anche la prima sezione. La seconda sezione è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte.

« Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere effettivo di Corte di cassazione, sia in attività di servizio, che a riposo, nominati con decreto Reale.

« Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore, e per l'ufficio di segreteria.

« Le sezioni unite si compongono di dieci magistrati, e sono chiamati a completarle i supplenti di maggior grado, e, a parità di gradi, i più anziani ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Credo cosa opportuna che invece di « consigliere effettivo » si dica « consigliere di Corte di cassazione in servizio o a riposo ».

D'ANDREA. Sta bene.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'ultimo comma sarebbe così formulato: « Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore e per l'ufficio di segreteria ».

Il regolamento provvederà anche a determinare come saranno costituite le sezioni unite.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 16 con gli emendamenti testè proposti dal ministro.

Art. 16.

Il Consiglio superiore della Magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che presiede anche la prima sezione. La seconda sezione è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte.

Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione in servizio o a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore, e per l'ufficio di segreteria.

L'Ufficio centrale accetta questa nuova formula?

VACCA, *relatore*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'

Art. 16-bis.

Il Consiglio giudiziario centrale è presieduto da un primo presidente di Corte d'appello o da un presidente di sezione di Corte di cassazione, ed è composto, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario centrale e per l'ufficio di segreteria.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per connessione, bisognerà riprodurre nell'art. 16-bis, la formula

adottata nell'articolo precedente, cioè: « consigliere di Corte di cassazione in servizio o a riposo ».

PRESIDENTE. Sta bene. Rileggo l'art. 16-bis modificato nel senso proposto dal Guardasigilli:

Art. 16-bis.

Il Consiglio giudiziario centrale è presieduto da un primo presidente di Corte d'appello o da un presidente di sezione di Corte di cassazione, ed è composto, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, in servizio o a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario centrale e per l'ufficio di segreteria.

Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Viene ora in discussione l'art. 17.

Art. 17.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge, i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte d'appello che abbiano compiuto l'età di 70 anni, e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni.

I pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re sono collocati a riposo quando abbiano compiuto l'età di 65 anni e 40 anni di servizio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo importa una grave questione; e siccome cominciare e non finire significa fare due volte la discussione, chiederei di rimandare a domani la discussione su questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Si proseguirà domani nella discussione di questo disegno di legge.

Raccomando agli onorevoli senatori i quali hanno emendamenti, di mandarli alla Presi-

denza perchè si possano stampare; così potremo procedere più spediti nella discussione.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle 15.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII e CXXXIX - *Documenti*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583-A).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della

Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrisondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi (N. 732);

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 731);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 4 aprile 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.